Contrasti tra docenti della stessa classe sulla stesura del PDP di un alunno certificato come DSA...

Data: 23/11/2020
Area Tematica: Disabilità e integrazione
Argomenti: Alunni/salute: piano didattico personalizzato

Keywords:
#pbb #pdp #disturbo #dsa #apprendimento #mappa #certificazione #corsivo #misura #interrogazione #avvicinamento

Domanda

Alcuni docenti della classe non concordano nella stesura del pdp dell'alunno, frequentante la 3a superiore, certificato come DSA (disgrafia evolutiva compensata) e disturbo oppositivo provocatorio, in quanto non condividono alcune misure attuate nei due anni precedenti e non ritengono utili nelle loro materie alcune misure dispensative o compensative (interrogazioni programmate, scrittura in corsivo e non stampatello,...). A questo punto si è creata una frattura nel cdc e questi docenti "più severi" non intendono firmare il pdp. D'altra parte, i genitori non firmeranno mai un pdp che non consenta allo studente un ritmo di apprendimento più personalizzato.
Nonostante la mia mediazione come DS, non sono riuscita per ora ad ottenere un avvicinamento delle due posizioni.

Risposta

Le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" allegate al Decreto 5669/2011 indicano che il PDP «... dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate».
La nota 2563 del 22 novembre 2013 il M.I. fornisce una distinzione tra diagnosi e certificazione: «Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie»
I docenti per ciascuna materia o ambito di studi hanno l'obbligo di individuare gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'allievo deve acquisire nell'anno scolastico e definire le strategie metodologico-didattiche a lui più consone.
Il consiglio di classe, in base alle indicazioni contenute nella certificazione di DSA, dovrà tenere conto dei tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne dello studente con disturbo specifico dell'apprendimento. Inoltre, la quantità dei contenuti delle singole discipline deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi deve essere prevista una specifica programmazione didattico – curricolare e l'uso di mediatori didattici che possono facilitare l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Inoltre, sempre in base alla certificazione clinica, occorre indicare le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, ...) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici essendo questi dovuti allo specifico deficit; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma, ecc.).
Un importante riferimento normativo per la valutazione dell'alunno con DSA è l'art. 10 del DPR n. 122/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione".
A questo proposito si ricorda che il dirigente scolastico è il garante del rispetto della normativa e che pertanto se la certificazione clinica prevede per ogni disciplina l'adozione degli strumenti compensativi e misure dispensative il docente NON PUO' opporre un rifiuto al rispetto dei diritti dell'alunno DSA sanciti dalla L. 170/2010.
In questo caso, si consiglia di illustrare la normativa ai docenti e richiamarli all'obbligo di osservare le disposizioni in essa contenute, poiché, in caso di mancata promozione dovuta alla inosservanza delle indicazioni cliniche contenute nella certificazione di DSA, la scuola potrebbe soccombere in caso di contenzioso giudiziale.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.